

STATUTO

PRONTO INTERVENTO STABIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA
VIA PETRARO 6/D

Numero REA: NA - 862652

Codice fiscale: 07117001219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita una Società cooperativa, denominata "PRONTO	
	INTERVENTO STABIA - Società Cooperativa Sociale" .	
	La sede è fissata nel Comune di Castellammare di Stabia	
	(NA). Potranno essere istituite sedi secondarie, anche in	
	altre località.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha la durata di anni cinquanta, e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Articolo 3 - Normativa generale	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
	contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto	
	compatibili, ove sussistano i requisiti, quelle previste dal	
	Titolo V del codice medesimo, in materia di società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 4 - Regime mutualistico - Mutualità prevalente	
	La Cooperativa, regolata e disciplinata dalla Legge 381/91	
	art. 1 lett. a), nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	

	2512 e seguenti del codice civile, avendo la caratteristica	
	di "società cooperativa a mutualità prevalente". La	
	Cooperativa pertanto: 1 - svolgerà la sua attività	
	prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di	
	beni e/o servizi; 2 - si avvarrà prevalentemente, nello	
	svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative	
	dei soci e degli apporti e servizi da parte dei soci.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto, ai sensi	
	dell'art. 2514 c.c.:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione. In caso di perdita della qualifica di	
	cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione	

	di cui all'art. 2545 octies del Codice Civile.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	
	Articolo 5 - Scopo sociale	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della Comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo	
	1, lett. a) della Legge 381/91, orientati alla risposta ai	
	bisogni di persone disagiate e/o emarginate e/o che si	
	trovino in situazioni a rischio di negazione sociale. La	
	Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	Istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio	
	economico e culturale delle Comunità, potrà cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese, e	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa può	
	operare anche con terzi.	

Articolo 6 (Oggetto sociale)	
La Cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua,	
mediante la solidale partecipazione della base sociale e	
del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi	
sociali, economici ed educativi. In relazione a ciò la	
Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
proprio o per conto terzi:	
* trasporto merci;	
* trasporto disabili, dializzati, sangue, organi, plasma e	
derivati;	
* trasporto scuola bus;	
* servizio navetta;	
* servizi di assistenza e primo soccorso;	
* effettuare consegne a domicilio di farmaci o alimentari;	
* effettuare letture di contatori a domicilio;	
* gestire ristoranti, pizzerie anche con ludoteca, circoli	
ricreativi e dopo lavoro, agriturismo, sia per conto proprio	
che per conto di privati;	
* attività di salvaguardia per animali, gestione canili e	
ricoveri per animali;	
* gestire sportelli informativi, sia per conto proprio che	
per conto di enti pubblici e privati, nonchè Centro CAF;	
* gestire spiagge, per conto proprio o per conto di enti	
pubblici o privati;	
* gestire tabaccherie o bar con Lottomatica e scommesse	

	sportive, per conto proprio o privati;	
	* apertura gelaterie;	
	* servizi di assistenza agli anziani, ai minori, alle	
	famiglie, ai malati, ai diversamente abili, a soggetti	
	affetti da dipendenze patologiche, a soggetti affetti da	
	disagio psichico, a li invalidi, ai soggetti svantaggiati;	
	* servizi di assistenza domiciliare a minori, ai diversamente	
	abili, e a persone in stato di bisogno;	
	* servizi di assistenza infermieristica e socio-sanitaria	
	domiciliare o realizzata attraverso centri specializzati, sia	
	pubblici che privati;	
	* strutture residenziali, semi-residenziali, servizi diurni,	
	a favore di soggetti con difficoltà di inserimento sociale;	
	* servizi e centri di riabilitazione;	
	* attività e servizi di carattere animativo, finalizzati al	
	miglioramento della qualità della vita e all'inserimento	
	sociale dei soggetti svantaggiati;	
	* iniziative conviviali per il tempo libero, la cultura e il	
	turismo sociale;	
	* attività di sostegno e reinserimento sociale; servizi di	
	scuola-bus, assistenti accompagnatori per alunni	
	portatori di handicap;	
	* assistenza, prevenzione e sorveglianza ai minori, nel	
	settore scolastico ed extra-scolastico;	
	gestione di centri sociali, asili nido, scuole materne,	

	doposcuola, colonie, ludoteche e fattorie sociali;	
	gestione di attività di supporto alle amministrazioni	
	pubbliche e private;	
	* partecipazione ai pubblici appalti, in ambito locale,	
	regionale, nazionale e comunitario;	
	* interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai	
	presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi	
	suddetti, come la promozione, l'avviamento, il finanziamento	
	lo sviluppo delle attività di associazioni, cooperative e	
	cooperative sociali di tipo A e B;	
	* organizzazione e gestione di servizi di informazione e	
	promozione culturale;	
	* organizzazione e gestione di servizi di consulenza,	
	orientamento, formazione e avviamento al lavoro;	
	* istituzione e/o gestione di punti vendita, all'ingrosso o	
	al dettaglio, che riguardino anche attività commerciali eque	
	e solidali, gestione di cimiteri per conto di enti pubblici o	
	di associazioni private;	
	* può promuovere, progettare, gestire e valutare, con studi	
	di fattibilità e impatto ambientale, interventi legati alla	
	tutela dell'ambiente, quali: progettare, pianificare, gestire	
	e organizzare servizi di raccolta indifferenziata e/o	
	differenziata di rifiuti e/o prodotti usati e/o provvedere al	
	loro stoccaggio, riciclaggio e/o riutilizzo;	
	* effettuare attività di avvistamento e antincendio boschivo;	

	* effettuare attività di scerbatura, giardinaggio, pulizia,	
	custodia di parcheggi sia per conto proprio che per enti	
	pubblici o privati;	
	* gestione di attività formative inerenti la sicurezza sul	
	lavoro, protezione civile, piani comunali di protezione	
	civile.	
	A titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà:	
	a) - integrare la propria attività con quella di altri enti,	
	cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi,	
	associazioni, nonché assumere, sia direttamente che	
	indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre	
	società o imprese costituite o costituende, italiane o	
	straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al	
	proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;	
	b) - concedere avalli, cambiali, fidejussioni e ogni altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	c) - promuovere e stimolare forme di raccolta di prestiti,	
	unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che	
	infruttifero, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale,	
	nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia, e comunque previa adozione di uno specifico	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci; è pertanto	
	esclusa tassativamente la raccolta di risparmio tra il	

	pubblico sotto qualsiasi forma.	
	La Cooperativa potrà inoltre richiedere e utilizzare i	
	contributi e le provvidenze disposte dallo Stato, dalla	
	Regione e dagli altri enti ed organismi pubblici, nonché i	
	finanziamenti e le elargizioni offerte da enti e organismi	
	pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attività	
	cooperativa.	
	Articolo 7 - Esercizio dell'attività	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avverrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci; comunque, potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Le modalità	
	di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci	
	lavoratori e la Cooperativa troveranno fonte nel regolamento	
	di cui all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142, da	
	approvarsi nei modi previsti dalla legge.	
	SOCI	
	Articolo 8 - Requisiti dei soci	
	Possono essere soci quei lavoratori aventi la capacità di	
	agire, e in particolare coloro che abbiano già maturato	
	esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e alla effettiva partecipazione del	

	socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della Cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Società nonché soci volontari.	
	Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi	
	sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi	
	non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto solo	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	Cooperativa per la totalità dei Soci. Le prestazioni dei soci	
	volontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori	
	professionali. Il rapporto con i soci volontari sarà regolato	
	da apposito regolamento interno.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della Cooperativa. E' inoltre fatto divieto ai soci di	
	aderire contemporaneamente ad altre cooperative che	

	perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salva specifica autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	Articolo 9 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere	
	almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) - cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, Codice Fiscale;	
	b) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento.	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 8 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda, e stabilisce le modalità	
	e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel	
	libro dei soci.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 11 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini	
	che verranno indicati dall'Organo Amministrativo:	
	le quote sociali sottoscritte:	
	-- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	-- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa.	
	I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	

	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali.	
	Articolo 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, può recedere il socio:	
	a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta),	
	giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno	
	dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 13 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei	

	casi previsti dalla legge.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre	
	opposizione davanti al Tribunale.	
	Articolo 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo	
	Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione	
	del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico si risolverà alla data di delibera dell'Organo	
	Amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	
	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico si risolverà a far data dalla comunicazione del	
	provvedimento di esclusione.	
	Articolo 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies terzo comma	
	del codice civile.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e	
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il	
	termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai	
	io sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies del c.c.	
	può, avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 16 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo.	
	PATRIMONIO SOCIALE - RISTORNI - BILANCIO	
	E RIPARTO DEGLI UTILI	
	Articolo 17 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore	
	di Euro 300,00 (trecento virgola zero);	
	2) - dalla riserva legale formata con gli utili di cui al	

	successivo articolo 20 (venti) e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, e	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	3) - dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli Organi sociali;	
	4) - dalla riserva straordinaria;	
	5) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 18 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del	
	codice civile.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono nelle	
	relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. indicare	

	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere	
	presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	Cooperativa, nei casi e con le forme di legge, entro 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180	
	(centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato	
	annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Articolo 19 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo - in favore dei soci cooperatori -	

	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il	
	ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con criteri stabiliti dall'apposito regolamento e	
	sulla base della diversa tipologia di rapporto di lavoro	
	previsti dal nostro ordinamento e instaurati tra la	
	Cooperativa e i propri soci.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro, ovvero mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte	
	e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare	
	può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già	
	previsto dagli amministratori.	
	Articolo 20 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinando lo stesso:	
	a) - una quota non inferiore al 30 % (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a	
	titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni	
	stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente	
	articolo 19;	
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	

	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	E' inoltre vietato distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori e, ove venissero previsti, remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Articoli 21 - Trasferimento delle quote sociali	
	La quota è nominale e intrasferibile sia per atto tra vivi	
	che mortis causa.	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 22 - Sistema di amministrazione e Organi sociali	
	Sono Organi della Società:	

	a) - l'assemblea dei soci	
	b) - l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) - il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 23 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la	
	sede sociale o in un qualsiasi luogo, purchè in Italia,	
	mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, del luogo dell'adunanza, e della data e ora della	
	prima della seconda convocazione che deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve	
	essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci,	
	per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'Ordine del Giorno, e di non opporsi alla trattazione	

	degli stessi.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi (comunque non superiori a180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come	
	previsto nell'articolo 18 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	a da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa. Nei casi obbligatori per legge le deliberazioni	
	dell'assemblea devono essere assunte alla presenza di un	
	notaio verbalizzante.	
	Articolo 24 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	

	2. la nomina dell'Organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4. le modifiche dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c..	
	Articolo 25 - Costituzione dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	-- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;	
	-- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventene diritto.	
	Tuttavia, per la validità delle delibere concernenti il	

	numero dei soci, modifica allo statuto, cambiamento oggetto	
	sociale, fusione, scioglimento anticipato o revoca dello	
	stato di liquidazione e proroga della durata della	
	Cooperativa, occorre - tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione - il voto favorevole di almeno tre quarti dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventene	
	diritto.	
	In questi casi, fatta eccezione per il caso di proroga della	
	durata, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla Società.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda	
	inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, e che	
	non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle	
	quote sociali possedute. I soci che, per qualsiasi motivo,	
	non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni	
	socio non possono essere conferite più di tre deleghe.	
	Articolo 27 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	

	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	La nomina del segretario, che può essere anche fra i non	
	soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento, e accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Articolo 28 - Organo Amministrativo	
	La Società può essere amministrata: da un Amministratore	
	Unico, o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Sia la scelta tra i due tipi di amministrazione che la nomina	
	degli amministratori avviene con decisione dei soci adottata	
	ai sensi dell'art. 2479 c.c..	
	Quando la Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo è composto da tre componenti eletti	
	dall'assemblea.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge, scegliendolo tra i	
	propri componenti il Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	anche dietro domanda motivata dai consiglieri o dal Collegio	
	sindacale, se esistente.	
	La convocazione è fatta per raccomandata da spedirsi almeno	

	10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo	
	telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno 2 giorni prima dalla riunione.	
	Le adunanze sono legali solo se vi interviene la maggioranza	
	dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che	
	si discutono deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni. Il Consiglio di amministrazione provvede, in	
	conformità delle leggi e dello statuto, alla amministrazione	
	della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che non siano espressamente	
	riservati all'assemblea.	
	Articolo 29 - Rappresentanza legale e poteri	
	La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 30 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione per la gestione della	
	Cooperativa, fatte salve le competenze riservate ai soci per	
	legge o io per previsione statutaria.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	

	determinandone i poteri, fermo restando che non potranno	
	altresì essere delegati dagli amministratori i poteri	
	concernenti le materie indicate nell'art. 2475 c. c. comma 5,	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sul rapporto	
	mutualistico con i soci	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 31 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la Cooperativa	
	procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili. Il Collegio sindacale deve vigilare	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla Società e sul suo concreto	
	funzionamento.	

	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti Organi	
	delle società cooperative.	
	Articolo 32 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli	
	17 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori), 18, 20 (approvazione bilancio e destinazione	
	dell'utile) e 33 (devoluzione del patrimonio residuo) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	

28 di 28